

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico

Decreto Legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2024, n. 105-

Legge Regionale 18 novembre 2024, n. 27 - Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia. Modifiche di norme.

Attestazione di idoneità strutturale a corredo delle istanze di regolarizzazione previste dal DPR 380/2001, Titolo IV Capo II

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE** le Leggi 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e ss. mm. e ii.;
- VISTA** la Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e ss. mm. e ii. "*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione e ss. mm. e ii.*";
- VISTO** il D.P.R. 5 aprile 2022, n. 9 "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13 comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 777/Area 1/S.G. del 15 novembre 2022, con il quale l'On.le Alessandro Aricò è stato nominato Assessore Regionale, con preposizione all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 667/FP/Serv. 1 con il quale, giusta delibera della Giunta Regionale n. 69 del 1° marzo 2024, è stato prolungato all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del DRT fino al 31/12/2026;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*" e ss.mm.ii., (in seguito **DPR 380/2001 o Testo Unico per l'edilizia**);
- VISTA** la Legge Regionale 10 agosto 2016 n.16 che ha recepito Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

- VISTO** il Decreto Legge 29 maggio 2024, n. 69 *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”* convertito con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2024, n. 105 (in seguito **D.L. Salva Casa**);
- VISTA** la Legge Regionale 8 novembre 2024, n. 27 *“Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia. Modifiche di norme”*, che ha recepito il D.L. Salva Casa;
- VISTE** le linee di indirizzo e criteri interpretativi sull’attuazione del suddetto D.L. Salva Casa emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicate in data 30 gennaio 2025 (in appresso **Linee Guida MIT del 30/1/2025**);
- VISTO** l’art. 34 bis del DPR 380/2001, come da ultimo modificato dal suddetto D.L. Salva Casa, avente ad oggetto le tolleranze costruttive ed esecutive non costituenti illecito edilizio;
- VISTO** il comma 3 bis dell’art.34 bis del DPR 380/2001, il quale prevede, con riferimento alle difformità comprese nelle tolleranze, una verifica in ordine al rispetto delle prescrizioni delle norme per le costruzioni in zone sismiche previste dal DPR 380/2001;
- VISTO** il primo comma dell’art. 110 della Legge Regionale 16 aprile 2003 n. 4 *“Pareri di idoneità statica e sismica”*, in base al quale, *“per tutti gli interventi edilizi sanabili ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito dall’art. 1 della Legge Regionale 10 agosto 1985, n. 37, ai fini dell’idoneità statica e sismica di cui all’art. 4 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086, e degli artt. 17 e 18 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64, si applicano le procedure di cui alla lettera b) del comma 3 dell’art. 26 della Legge Regionale 10 agosto 1985, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e all’art. 7 della Legge Regionale 15 maggio 1986, n. 26;*
- CONSIDERATO** che, con l’emanazione del Testo Unico per l’Edilizia, recepito con la Legge Regionale n.16 del 10 agosto 2016, il suddetto art. 13 della Legge 28 febbraio 1985, n.47 è stato abrogato e sostituito dall’art. 36 del DPR 380/2001;
- CONSIDERATO** che, in linea a quanto previsto *ante* DPR 380/2001 dal sopracitato art. 13 della L.47/1985, le procedure previste dall’art. 110 della L.R. n. 4/2003 sono state adottate per gli adempimenti previsti in zona sismica ai fini della certificazione di idoneità sismica, la cui documentazione è depositata presso gli Uffici regionali del Genio Civile e trasmessa a corredo delle richieste di regolarizzazione in sanatoria, sia quelle presentate ai sensi del citato art. 36 che, per analogia, quelle presentate ai sensi dell’art. 37 del DPR 380/2001;
- CONSIDERATO** che pertanto, per le istanze di regolarizzazione presentate ai sensi degli articoli 36 e 37 del DPR 380/2001, vengono di fatto adottate le procedure di cui all’art. 110 della Legge Regionale 16/4/2023, n.4, con il deposito degli atti presso gli Uffici regionali del Genio Civile e il contestuale accertamento delle violazioni;
- VISTI** gli artt. 65, 93 e 94 del DPR 380/2001, rispettivamente rubricati *“Denuncia*

dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”, “Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche” e “Autorizzazione per l'inizio dei lavori”;

VISTE le suddette Linee Guida del MIT del 30/1/2025, nella parte in cui precisano che il suddetto comma 3 bis dell'art.34 bis del DPR 380/2001 *“regolamenta un procedimento autonomo e speciale differente da quelli previsti nella sezione II del Capo IV della parte II del Testo Unico”* (cfr. punto D.3.3.2);

VISTE le medesime Linee Guida nella parte in cui escludono *“che in relazione al procedimento di cui al comma 3 bis dell'art. 34 bis del DPR 380/2001 possa venire in rilievo una violazione delle prescrizioni del Capo IV che è presupposto per l'applicazione delle regole di cui alla sezione III, tra cui quelle contenute nell'art.96”;*

CONSIDERATO altresì che, in un'ottica di semplificazione amministrativa e di uniformità procedimentale, occorre adottare un provvedimento di coordinamento tra la normativa regionale vigente per le regolarizzazioni in zona sismica e la fattispecie introdotta dal più volte citato comma 3 bis del suddetto art. 34 bis del DPR 380/2001 con riferimento alle “Tolleranze costruttive”;

VISTA la nota congiunta dei Dirigenti dei Servizi Provinciali dell'Ufficio del Genio Civile prot.91978 del 30/07/2025, con la quale si chiedono al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico apposite direttive, finalizzate a semplificare, limitatamente agli ambiti strutturali di competenza di questo Dipartimento, le procedure relative all'applicazione del D.L. Salva Casa, in modo uniforme sull'intero territorio regionale;

VISTE le note della Consulta Regionale degli Ordini degli Architetti della Sicilia prot. 5667 del 30/07/2025 e della Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia prot.76/25 dell'1/08/2025, con le quali si chiedono al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico direttive mirate a semplificare le procedure del “DL Salva Casa” per gli aspetti di competenza dei servizi provinciali dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;

RITENUTO pertanto necessario dovere fornire opportune disposizioni al fine di uniformare le procedure di competenza dei servizi provinciali dell'Ufficio regionale del Genio Civile in materia di regolarizzazione delle costruzioni ai sensi del Titolo IV, Capo II, del DPR 380/2001;

DECRETA

Art. 1) Per gli adempimenti previsti dall'art. 34-bis, comma 3-bis, del D.P.R. 380/2001, si applicano, in quanto compatibili, le medesime procedure previste per i pareri di idoneità sismica di cui all'art. 110, comma 1, della Legge Regionale 16 aprile 2003, n. 4.

Art. 2) L'attestazione prevista dall'art. 34-bis, comma 3-bis, del D.P.R. 380/2001, corredata della documentazione tecnica sull'intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall'articolo 93, comma 3 del DPR 380/2001, ad eccezione dei casi di cui ai commi 1 e 2, è trasmessa, unitamente al Certificato di idoneità sismica di cui al precedente articolo 1, ai servizi

provinciali dell'Ufficio regionale del Genio Civile territorialmente competenti per il tramite degli Sportelli Unici per l'Edilizia. La suddetta attestazione potrà essere trasmessa direttamente agli Uffici Regionali competenti; in tal caso la stessa documentazione dovrà essere corredata da apposita dichiarazione asseverata riguardo la conformità degli elaborati strutturali al progetto presentato allo Sportello Unico per l'Edilizia. In tutti i casi, alla documentazione presentata agli Uffici del Genio Civile, dovrà essere allegata idonea attestazione, da parte degli Sportelli Unici per l'Edilizia, sull'articolo di riferimento del D.P.R. 380/2001, in relazione alla procedura di regolarizzazione.

- Art. 3)** Con riferimento a quanto sancito dall'art.34 bis comma 3 bis, in merito alle norme tecniche a cui fare riferimento per le verifiche strutturali, è fatta salva la possibilità di riferire tali verifiche alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della presentazione dell'istanza di regolarizzazione, specie nel caso in cui l'acquisizione del titolo sia subordinata alla necessità di dovere realizzare interventi strutturali finalizzati a garantire la sicurezza delle costruzioni. Il tecnico incaricato potrà dunque avvalersi delle norme tecniche sopravvenute, in quanto più idonee in relazione alle più recenti conoscenze in materia di stabilità delle costruzioni.
- Art. 4)** Per le fattispecie indicate dagli articoli 34-bis, 34-ter, 36-bis e 37 del T.U., l'attestazione prevista dal citato comma 3-bis dell'art. 34-bis del DPR 380/2001 deve essere resa anche per gli interventi ricadenti nelle zone a bassa sismicità e trasmessa, secondo le modalità di cui al precedente art. 2, ai servizi provinciali dell'Ufficio regionale del Genio Civile territorialmente competenti.
- Art. 5)** Fatta eccezione per gli interventi rientranti nelle fattispecie indicate dall'art. 34 bis del DPR 380/2001, i servizi provinciali dell'Ufficio regionale del Genio Civile, laddove ne ricorrano le condizioni, segnaleranno all'Autorità Giudiziaria competente le violazioni agli articoli 65, 93 e 94 del D.P.R. 380/2001.
- Art. 6)** Non rientrano fra le procedure di competenza dei servizi provinciali dell'Ufficio regionale del Genio Civile gli adempimenti relativi agli interventi edilizi eseguiti prima della classificazione sismica del territorio.
- Art. 7)** Il presente decreto è pubblicato sui siti istituzionali dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e del Dipartimento Regionale Tecnico e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 01.09.2025

II DIRIGENTE GENERALE

Ing. Duilio Alongi

ALONGI
DUILIO
27.08.2025
07:14:11
UTC



L'ASSESSORE

Alessandro Aricò

Alessandro Aricò
REGIONE SICILIANA
ASSESSORE -
REGIONE SICILIA
01.09.2025 11:10:57
GMT+02:00

